



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ORDINANZA N. 14 DEL 31-08-2026

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, COMMA 5, E 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. DIVIETO DI CAMPEGGIO, BIVACCO E ACCAMPAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE E SULLE AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. DIVIETO DI ANCORAGGIO DI ARREDI PRIVATI ALL'ARREDO URBANO E ULTERIORI MISURE A TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE URBANA.

IL SINDACO

CONSTATATA l'indebita occupazione delle aree e degli spazi liberi del territorio comunale di Lentini utilizzati come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli di ogni tipologia che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

RILEVATO che le condotte sopra descritte, pur potendo interessare l'intero territorio comunale, hanno assunto carattere di particolare intensità e continuità in specifici ambiti, oggetto di reiterate segnalazioni dei cittadini e di accertamenti del Comando di Polizia Municipale e degli uffici comunali competenti, e segnatamente:

- l'area e le pertinenze dell'ex piscina comunale, impianto dismesso e privo di presidio continuativo;
- l'impianto sportivo comunale denominato "Campo Scuola", attualmente non in esercizio e in attesa di interventi di recupero funzionale;
- la Villa comunale denominata "Villa Gorgia", con i relativi viali, aiuole, aree verdi attrezzate e pertinenze, destinate alla fruizione pubblica e alla sosta dei minori;
- le pertinenze esterne, gli spazi di accesso, i cortili e le aree di sosta dei plessi scolastici cittadini;

DATO ATTO che i predetti ambiti presentano caratteri di specifica vulnerabilità, in quanto privi di presidio continuativo e, in taluni casi, di recinzione integra e funzionante; sprovvisti di servizi igienici accessibili e di allacciamenti alla rete idrica e alla rete fognaria; destinati in via prevalente alla fruizione da parte di minori, di utenza scolastica e di soggetti fragili; ovvero caratterizzati dalla presenza di impianti dismessi o in attesa di riqualificazione, come tali maggiormente esposti a fenomeni di occupazione e degrado;

CONSIDERATO che il Comune di Lentini non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

PRESO ATTO dell'assenza nelle predette aree di adeguati servizi igienici e della conseguente possibilità che vengano effettuati scarichi di rifiuti e reflui con modalità non conformi alla normativa vigente;

RILEVATO ALTRESÌ che alle condotte di campeggio, bivacco e accampamento si accompagnano, negli ambiti sopra individuati, ulteriori comportamenti che aggravano la compromissione degli spazi pubblici e, segnatamente:

- l'ancoraggio e il fissaggio stabile, mediante catene, lucchetti, funi, cavi, fascette o altri sistemi di vincolo, di sedie, sgabelli, tavoli, sedute, teli, tende, contenitori e arredi di proprietà privata alle panchine, ai pali, alle ringhiere, alle recinzioni, alle alberature e agli altri elementi dell'arredo urbano e del verde pubblico, con conseguente sottrazione dei beni comuni all'uso collettivo, impedimento delle operazioni di pulizia, manutenzione e sfalcio, nonché rischio di danneggiamento del patrimonio comunale;

- l'abbandono al suolo di bottiglie e contenitori in vetro e in plastica, lattine, imballaggi, stoviglie monouso, avanzi alimentari, mozziconi e rifiuti di ogni genere, con conseguente pericolo di lesioni derivante dalla frantumazione del vetro, richiamo di animali sinantropi e proliferazione di insetti e roditori;

DATO ATTO che la presenza di frammenti di vetro e di rifiuti taglienti nelle aree verdi attrezzate, negli spazi di gioco e nelle pertinenze dei plessi scolastici costituisce pericolo concreto e attuale per l'incolumità dei fruitori e, in particolare, dei minori, con carattere di urgenza non altrimenti fronteggiabile;

DATO ATTO inoltre, che l'occupazione di tali aree compromette la piena fruibilità delle stesse da parte della collettività in conformità alla loro destinazione;

CONSIDERATO che occorre prevenire condizioni di criticità sanitaria e igienica derivanti dall'incontrollato deposito di rifiuti e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla rete fognante;

CONSIDERATO che l'occupazione delle aree mediante fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento può determinare problematiche di ordine pubblico, sicurezza urbana, degrado e compromissione della vivibilità degli spazi pubblici, secondo la nozione di sicurezza urbana di cui al D.M. del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

CONSIDERATO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento della qualità urbana del patrimonio pubblico e la compromissione della sua ordinata fruizione;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di contingibilità e urgenza, non essendo possibile fronteggiare le situazioni di pericolo sopra accertate con gli ordinari strumenti di amministrazione, e che si renda pertanto necessario adottare, in via temporanea e per il tempo strettamente necessario al superamento delle criticità accertate, misure immediate di prevenzione e tutela;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità, della sicurezza e della vivibilità urbana, di vietare il campeggio, il bivacco e l'accampamento, l'ancoraggio di arredi privati all'arredo urbano e l'abbandono di rifiuti sulle aree pubbliche e sulle aree private ad uso pubblico del territorio comunale di Lentini;

RITENUTO ALTRESÌ necessario, in attuazione dei principi di proporzionalità e di tutela dei soggetti in condizione di fragilità, prevedere che gli accertamenti relativi a persone senza fissa dimora o in condizione di disagio socio-economico siano contestualmente segnalati ai Servizi Sociali comunali per l'attivazione delle misure di presa in carico di competenza;

DATO ATTO che del presente provvedimento è data preventiva comunicazione al Prefetto di Siracusa ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e in particolare gli artt. 15 e 20;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alle esigenze di tutela dell'igiene pubblica, del decoro e della vivibilità urbana;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alla necessità di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, e in particolare gli artt. 192, 255, 255-bis e 255-ter, come da ultimo modificati;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, recante l'individuazione degli ambiti di intervento del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive”, pubblicata nel S.O. n. 1 alla G.U.R.S. n. 11 del 28 febbraio 2025, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di campeggi e di aree di sosta attrezzate per camper e caravan;

VISTO lo Statuto del Comune di Lentini;

ORDINA

con decorrenza dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio online e fino al 31 dicembre 2026, quanto segue.

Art. 1 – Divieto di campeggio, bivacco e accampamento

È vietato il campeggio, il bivacco e l'accampamento su tutte le aree pubbliche e sulle aree private ad uso pubblico del territorio comunale, con particolare riferimento agli ambiti individuati in premessa, mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, nonché mediante il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli di ogni tipologia che occupino lo spazio esterno alla loro sagoma.

Art. 2 – Divieto di ancoraggio di arredi privati all'arredo urbano

È vietato incatenare, legare, agganciare, fissare o comunque vincolare, con catene, lucchetti, funi, cavi, fascette o qualsiasi altro sistema di ancoraggio, sedie, sgabelli, tavoli, sedute, teli, tende, ombrelloni, contenitori e ogni altro arredo o suppellettile di proprietà privata alle panchine, ai pali, ai cestini, alle ringhiere, alle recinzioni, alle alberature e a qualsiasi altro elemento dell'arredo urbano, del verde pubblico o del patrimonio comunale.

È del pari vietato lasciare stabilmente in loco, anche in assenza di ancoraggio, arredi e suppellettili privati collocati su aree pubbliche o ad uso pubblico al di fuori delle occupazioni di suolo pubblico regolarmente autorizzate e assoggettate al Canone unico patrimoniale.

Art. 3 – Divieto di abbandono di rifiuti e di contenitori in vetro

È vietato abbandonare, depositare o disperdere sul suolo, nelle aree verdi, nelle aiuole, nelle caditoie e in ogni altro spazio pubblico o ad uso pubblico bottiglie e contenitori in vetro o in plastica, lattine, imballaggi, stoviglie monouso, avanzi alimentari, mozziconi e rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, sia in forma sfusa sia in sacchi o contenitori.

I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente secondo le modalità, gli orari e i contenitori previsti dal servizio comunale di raccolta differenziata ovvero presso il Centro Comunale di Raccolta.

Art. 4 – Esclusioni

Sono fatti salvi:

- le attività e le occupazioni di suolo pubblico regolarmente autorizzate o assentite dagli uffici comunali competenti;
- le manifestazioni, gli eventi e le iniziative promossi o patrocinati dal Comune, ovvero autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di pubblico spettacolo;
- le attività di protezione civile, di soccorso pubblico, sanitarie e di volontariato svolte in situazioni di emergenza o su richiesta delle autorità competenti;
- le strutture turistico-ricettive all'aria aperta regolarmente esercitate ai sensi della normativa statale e regionale vigente;
- quanto altro consentito dalla normativa vigente e da specifiche autorizzazioni.

Resta altresì ferma la disciplina della sosta delle autocaravan prevista dall'art. 185 del D.Lgs. n. 285/1992.

Art. 5 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, la violazione dei divieti di cui agli artt. 1 e 2 della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Per le condotte di abbandono e deposito di rifiuti restano ferme e trovano applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, dagli artt. 255, 255-bis e 255-ter, nonché le ulteriori disposizioni speciali applicabili.

Restano ferme, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni della Legge n. 689/1981 in materia di sequestro cautelare e confisca amministrativa, nonché quelle del Codice della Strada in materia di occupazione e deposito su sede stradale.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 – Rimozione, ripristino e tutela dei soggetti fragili

In ogni caso di accertata violazione, il trasgressore è tenuto all'immediata rimozione delle strutture, degli arredi e dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, si provvede d'ufficio con addebito delle spese, secondo le procedure di competenza degli uffici comunali.

Per l'abbandono e il deposito dei rifiuti restano ferme le procedure, gli obblighi di rimozione e ripristino e le responsabilità previste dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.

Qualora l'accertamento riguardi persone senza fissa dimora, minori o soggetti in condizione di disagio socio-economico o sanitario, gli organi accertatori ne danno contestuale segnalazione ai Servizi Sociali comunali per l'attivazione delle misure di assistenza e presa in carico di competenza.

DEMANDA

al Comando della Polizia Municipale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, con priorità per gli ambiti individuati in premessa, nonché l'intensificazione dei servizi di vigilanza nelle medesime aree. Il presente provvedimento è trasmesso alle Forze di Polizia territorialmente competenti ai fini delle attività di rispettiva competenza.

ai competenti Settori comunali, ciascuno per quanto di competenza, l'adozione degli atti gestionali conseguenti, ivi compresi gli interventi di messa in sicurezza, chiusura e recinzione degli accessi non presidiati degli impianti dismessi indicati in premessa.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la sua comunicazione alla Prefettura di Siracusa – Ufficio Territoriale del Governo, alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti, al Comando della Polizia Municipale, ai Settori comunali competenti in materia di ambiente, patrimonio, sport e servizi sociali, nonché alle istituzioni scolastiche cittadine.

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini previsti dalla normativa vigente.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SINDACO
Vincenzo Pupillo



VINCENZO PUPILLO
31/08/2026 10:46:57 UTC+0200